

hanno richiesto integrazioni e innovazioni della disciplina generale contenuta nella legge fallimentare.

Fin dal 1947, con la legge "Basevi", è stata istituita presso la Direzione Generale della Cooperazione un organo consultivo in materia di società cooperative di rilevante importanza, sia per quanto riguarda l'interpretazione e lo studio delle norme mutualistiche, sia per l'adozione di provvedimenti legislativi e amministrativi.

L'attuale Commissione risale al Regolamento n. 278 del 1911 in materia di cooperative di lavoro ammissibili ai pubblici appalti, era presieduta dal Direttore Generale del credito, della previdenza e della cooperazione, del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio. Essa era composta da sei membri appartenenti a pubbliche amministrazioni nonché da delegati del Consiglio superiore del lavoro e del Consiglio superiore dell'industria e del commercio mentre i rappresentanti del movimento cooperativo erano soltanto cinque.

La commissione oggi è costituita in maggioranza da rappresentanti del movimento cooperativo: l'art. 18 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, stabilisce che ne fanno parte di diritto, per la durata di tre anni, cinque componenti effettivi e cinque supplenti da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi degli art. 4 e 5 dello stesso decreto (attualmente i componenti effettivi rappresentanti del movimento sono venti, designati, rispettivamente, dall'Associazione Generale cooperative Italiana (AGCI), dalla Confederazione cooperative Italiane (CCI), dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Lega Coop.), dall'Unione

Nazionale Cooperative Italiane (UNCI). Lo stesso avviene per i membri supplenti. Sono presenti anche in qualità di membro effettivo e di membro supplente due esperti nominati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in rappresentanza delle associazioni di cooperative che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. I membri appartenenti alla pubblica amministrazione sono designati, sempre per tre anni, uno effettivo e uno supplente, dai seguenti Ministeri: Interno, Finanze, Tesoro, Lavori Pubblici, Risorse Agricole, Trasporti, Industria e Commercio, Lavoro e Previdenza Sociale, e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fa parte di diritto della Commissione il Direttore generale della Cooperazione *pro tempore* ovvero, in sua vece, un funzionario della stessa Direzione Generale. Da rilevare che originariamente la Commissione era presieduta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, mentre attualmente la norma prevede che sia la Commissione ad eleggere nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Il presidente elettivo ha il potere di convocare la Commissione con proprio ordine del giorno, nel quale il Ministro può chiedere l'inclusione di determinati argomenti. Pertanto la Commissione Centrale non può ora considerarsi quale organo meramente consultivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in quanto può svolgere la discussione di qualsiasi argomento interessante il movimento cooperativo, fermo restando in ogni caso il potere decisionale del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. In considerazione dell'alto numero dei componenti la legge opportunamente prevede che la commissione costituisca nel suo seno un comitato composto dal Presidente e dal Vicepresidente

della Commissione, da tre membri scelti tra quelli indicati dai Ministeri, da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale riconosciuta.

Spetta alla Commissione centrale esprimere il parere sui progetti o disegni di legge, sia di iniziativa governativa che parlamentare, interessanti la cooperazione, che devono essere sottoposti all'esame della Commissione stessa del Ministero del Lavoro e della P.S., oppure - in mancanza della richiesta ministeriale - dal presidente della Commissione stessa. Si tratta in ogni caso di un parere che non vincola il Ministro né interferisce sulla validità dell'iter parlamentare delle iniziative legislative. La Commissione si pronuncia altresì su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione stessa sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro del Lavoro e della P.S.. Di particolare importanza il parere prescritto dalla legge sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Spetta al comitato centrale esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del Lavoro contro i decreti di iscrizione, di rifiuto di iscrizione e di cancellazione dal Registro Prefettizio, nonché sulle deroghe in materia di numero di soci di cooperative di lavoro per pubblici appalti o di cooperative di consumo ai fini dell'iscrizione nel Registro Prefettizio. Il comitato ha funzione consultiva, i suoi pareri non sono vincolanti per l'amministrazione governativa di vigilanza ma sono obbligatori per la validità dei provvedimenti sui quali sono richiesti dalla legge. E' importante rilevare che il comitato centrale esprime il proprio parere sulle questioni di competenza della Commissione

che la Commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva al comitato.

La legge prevede che la Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del Presidente o di un terzo dei membri, mentre il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.

La legge "Basevi" affidò a suo tempo alla Commissione centrale per le cooperative anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione prevedendone l'integrazione, per l'esercizio di tali funzioni, di un docente universitario, di un consigliere di Stato nonché di un magistrato di Cassazione. Ancora oggi questo impegno di fondamentale importanza attribuito alla Commissione centrale non ha trovato realizzazione, anche se, è doveroso ricordarlo, la Commissione varò negli anni '50 un "Codice della cooperazione" e negli anni '80 un progetto ben articolato e compiuto al quale non hanno fatto seguito provvedimenti organici in sede legislativa, mentre si sono succedute numerose ed a volte contraddittorie riforme parziali della disciplina delle società cooperative.

Dall'anno 1992 è in funzione presso la Direzione Generale della Cooperazione l'Albo nazionale delle società cooperative di abitazione e dei loro consorzi istituito dall'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che ha dettato nuove norme in materia di società cooperative. L'istituzione dell'Albo ha trovato le sue motivazioni nell'esigenza di approntare uno strumento operativo idoneo a garantire un efficiente e sistematico controllo della situazione di tutte le cooperative edilizie e dei loro consorzi che

intendano ottenere contributi pubblici di qualsiasi tipo ed in base a tutte le normative del settore, sia a livello statale che regionale. La mancata iscrizione dell'Albo quindi comporta per gli enti interessati la impossibilità, in particolare, di partecipare ai bandi periodicamente emanati dalle Regioni, sia a statuto ordinario che a statuto speciale, nel settore dell'edilizia economica e residenziale. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo sono disposte da un apposito Comitato, istituito in base alla legge 59/92 presso la Direzione Generale della Cooperazione, composto dal Direttore Generale della Cooperazione che lo presiede, da quattro membri designati dal Ministero del Lavoro e della P.S., di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia, un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute (AGCI, CCI, Lega Coop, UNCI), un membro designato dal Ministero dei Lavori Pubblici, tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale. L'attività del Comitato, che dura quattro anni, è disciplinata dal regolamento approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della P.S del 12 ottobre 1992 che stabilisce le norme riguardanti la convocazione e le riunioni, le procedure di iscrizione, la tenuta degli elenchi nazionali delle cooperative e dei consorzi iscritti, le modalità delle richieste e del rilascio dei certificati di iscrizione, gli accertamenti sulla gestione degli enti interessati che possono essere eseguiti sia dal personale dell'ufficio per l'amministrazione del comitato o richiesti al Ministero del

Lavoro e della P.S., e infine i provvedimenti sanzionatori che vanno dalla sospensione alla radiazione delle società cooperative iscritte. Con decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e della P.S., di concerto con il Ministro del Tesoro, del 26 giugno 1992, oltre alla nomina dei componenti del Comitato, è stato istituito, presso la Direzione Generale della Cooperazione, l'Ufficio per l'amministrazione del Comitato, composta da tre sezioni, di cui la prima provvede agli adempimenti di segreteria, amministrazione e contabilità, la seconda a quelli relativi alle istruttorie delle domande di iscrizione e relativi provvedimenti, la terza infine si occupa degli accertamenti ispettivi e dei provvedimenti sanzionatori.

All'Albo possono essere iscritte le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci (da sottolineare che la deroga alla norma generale valida per tutte le altre cooperative, che prevede il numero minimo dei soci in nove è stata dettata dall'intento di permettere il ricorso alle agevolazioni e ai contributi pubblici ad enti che abbiano un'ampia e consistente base sociale, al fine di evitare anche il fenomeno, largamente diffuso in epoche più o meno lontane, della proliferazione di piccole cooperative costituite spesso sulla carta), che siano iscritte nel Registro Prefettizio e che siano disciplinate dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato, in particolare, per quanto riguarda la disciplina fiscale, l'art. 26 della legge "Basevi" concernente i requisiti mutualistici. L'iscrizione è altresì subordinata alle condizioni di essere stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila (la deroga dal principio generale che fissa il minimo per tutte le

altre società cooperative in lire cinquantamila trova la sua giustificazione, nell'intento del legislatore, nell'esigenza di ammettere come soci di questo tipo di cooperative soltanto persone che siano realmente interessate all'assegnazione degli alloggi), di avere iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale, di essere proprietarie di abitazioni assegnate in godimento o in locazione oppure di avere assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Albo si provvede mediante fondi derivanti dal gettito di contributi a carico di tutte le società cooperative edilizie e dei loro consorzi, siano iscritte o meno all'Albo, determinati nella misura del dieci per cento dei contributi obbligatori che le cooperative sono tenute a versare per sostenere le spese dell'attività di vigilanza da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.



ALLEGATO 1

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
ALBO NAZIONALE SOCIETÀ COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE
E DEI LORO CONSORZI

Schema riepilogativo degli anni 1992-93-94 delle cooperative che hanno presentato domanda di iscrizione; Cooperative la cui iscrizione è stata rifiutata; cooperative iscritte; cooperative alle quali è stato rilasciato certificato di iscrizione; cooperative che hanno richiesto dichiarazione di avvenuta presentazione domanda, nonché riunioni del Comitato tenutisi nel triennio.

ANNO	1992	1993	1994
DOM. ISCR. ALBO	27	771	1789
COOP.VE ISCRITTE	0	194	1113
COOP.VE RIFIUTATE	0	65	72
CERT. RILASCIATI	0	0	117
DICHIARAZIONI	0	0	56
RIUNIONI COMITATO	3	12	15

ALLEGATO 2

*Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

VISTO l'art. 13, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la istituzione presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

VISTO l'art 13, comma 2 della predetta legge, che prevede l'obbligo per le società cooperative edilizie di abitazione e per i loro consorzi che intendono ottenere contributi pubblici di documentare l'iscrizione al predetto Albo;

VISTO il comma 10 del citato art. 13 che prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determini, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, lo schema della domanda di iscrizione all'Albo, l'elenco della documentazione da allegare e lo schema della comunicazione annuale relativa all'attività svolta;

D E C R E T A

ART.1

Gli enti cooperativi che, in possesso dei requisiti prescritti, intendono iscriversi all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all'art. 13, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, devono presentare la relativa domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente decreto.

ART 2

La documentazione da allegare alla domanda di cui all'art. 1 è la seguente.

- a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e delle eventuali modificazioni statuarie deliberate ed omologate sino al giorno della domanda;
- b) copia autentica del libro soci;
- c) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art. 2 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè la relazione di certificazione di bilancio in conformità di quanto prescritto dall'art. 15 della citata legge;
- d) elenco nominativo degli amministratori dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale.

Art. 3

Gli enti cooperativi iscritti all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi devono trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 10, lettera c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, alla Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno di ciascun anno una comunicazione per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

La suddetta comunicazione deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato "B" che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Data 12 OTT. 1992

IL MINISTRO



Allegato "A"

Schema di domanda
di iscrizione all'Albo
nazionale delle società
cooperative edilizie
di abitazione e dei loro
consorzi

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA'
COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E
DEI LORO CONSORZI
VIA NAZIONALE 46
00134 ROMA

La Società cooperativa (o il consorzio) edilizia di
abitazione.....
.....
con sede in
Comune di
Prov.di.....Regione.....
chiede di essere iscritta nell' Albo nazionale delle Società
cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi ai sensi e per
gli effetti di cui all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n°59.

A tal fine fornisce i seguenti dati:

- 1- Data di costituzione.....
- 2 - Omologazione del Tribunale di.....
in data..... n
- 3 - Numero fascicolo pubblicazione B.U.S.C.
- 4 - Estremi iscrizione Registro Prefettizio: numero.....
provincia.....
- 5 - Numero soci iscritti nel libro dei soci.....

6 - Nome, cognome, indirizzo del legale rappresentante della cooperativa.....
.....

7 - Il valore della quota sottoscritta da ciascun socio è di
.....
(se suddivisa in azioni indicare il valore di ciascuna azione ed il valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio).
.....
.....

8 ☐ Di non aver ancora iniziato alcun programma edilizio.

9 ☐ Di aver in corso di attuazione un programma edilizio
iniziato in data
nel comune di.....
Via.....

☐ Di aver realizzato un programma di edilizia residenziale
nel Comune di.....
Via.....
Numero alloggi.....

☐ Di essere proprietaria di N..... abitazioni
assegnate in:

☐ godimento

☐ locazione

nel Comune di.....
Via.....

☐ Di avere assegnato in proprietà gli alloggi ai propri
soci(indicare il numero delle abitazioni di cui trattasi
e la loro localizzazione)

.....
.....
.....

10 - Di essere in possesso dei requisiti mutualistici previsti
dalle leggi dello Stato e di averle di fatto osservate

- 11 * ☐ - Di essere iscritta ad una delle seguenti Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute:

- ☐ ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
- ☐ CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE
- ☐ LEGA NAZIONALE COOPERATIVE
- ☐ UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE

- ☐ - Di non essere iscritta a nessuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuto.

- 12 * La cooperativa ha in corso vertenze giudiziarie? SI NO
(in caso affermativo indicare di quali vertenze
trattasi).....
.....

- 13 *- Eventuali provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giudiziaria a carico della cooperativa:

- ☐ DIFFIDA
- ☐ GESTIONE COMMISSARIALE
- ☐ LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
- ☐ FALLIMENTO
- ☐ CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PREFETTIZIO
- ☐ ALTRI (in caso affermativo indicare
la natura del provvedimento)

.....
.....

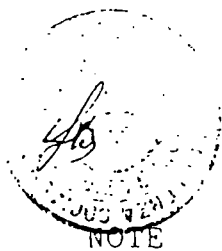
Si allega la seguente documentazione:

- a) copia dell'Atto Costitutivo, dello statuto (e delle eventuali
modificazioni statutarie deliberate ed omologate sino al
giorno della domanda);

- b) copia autenticata del libro spci;
- c) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Tribunale con le relazioni degli amministratori e dei sindaci redatte in conformità all'art.2 della legge 31 gennaio 1992 n'59 nonchè la relazione di certificazione di bilancio in conformità di quanto prescritto dall'art.15 della citata legge;
- d) elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica con l'indicazione degli amministratori che hanno la rappresentanza dell'ente e delle altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale.

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
(Firma autenticata ai sensi di legge)



NOTE

*) Barrare le caselle interessate
Compilare a macchina o a carattere stampatello

Allegato "B"

Schema di comunicazione
relativa all'attività
svolta

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA'
COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E
DEI LORO CONSORZI
VPA NAZIONALE 46
00184 ROMA

La società cooperativa (o il consorzio) edilizia di
abitazione.....
con sede in.....
Comune di.....
Provincia di.....Regione di.....
iscritta all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie
di abitazione e dei loro consorzi in data.....
al n.....
ai fini dell'adempimento di cui al punto 10 - lettera c) -
dell'art. 13 della L. 31/1/1992, n. 59, comunica i seguenti dati:

- Numero dei soci iscritti nel Libro soci

- la cooperativa (o Consorzio) è a proprietà

☐ DIVISA ☐ INDIVISA

☐ DIVISA e INDIVISA

- Numero ALLOGGI COSTRUITI

- Numero VANI COSTRUITI

- Numero ALLOGGI IN CORSO DI COSTRUZIONE

- Numero VANI IN CORSO DI COSTRUZIONE

- Numero ALLOGGI IN PROGETTO

- Numero VANI IN PROGETTO

- Ha avanzato domanda per finanziamenti o altre agevolazioni statali o di altri enti pubblici? SI NO
- Ha ottenuto finanziamenti o agevolazioni statali o di altri enti pubblici? SI NO
- * a) in caso affermativo precisare se il finanziamento o l'agevolazione è stata concessa:
- ☐ dallo Stato
- ☐ da altri Enti Pubblici
- ☐ dalla CEE (C.E.C.A.)
- b) in base a quali leggi?
- c) per quale importo?
- Ha ottenuto per i propri soci alloggi ai sensi della legge relativa alla Gestione case per i lavoratori? SI NO
- Ha ottenuto per i propri soci alloggi ai sensi della L. 30 dicembre 1960 n. 1676 per le costruzioni di abitazione per i lavoratori agricoli SI NO
- Ha chiesto di essere ammessa a fruire delle predette leggi? SI NO
- E' stata finanziata da Istituti di credito? SI NO
- a) Quali ?
- b) Per quale ammontare?
- Sono stati stipulati i contratti di mutuo edilizio individuale? SI NO
- Sono stati stipulati contratti con imprese per la realizzazione del programma di costruzione ? SI NO
- a) indicare le generalità dell'impresa o delle imprese.....